



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

Ambiente - Energia - Protezione Civile

Prot. n. 295 /VII Comm.

Napoli, 23 Novembre 2017

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore all'Ambiente

All'Assessore alle Attività Produttive

Al Presidente della II Commissione Permanente

Al Presidente della III Commissione Permanente

Al Presidente della IV Commissione Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale Attività Legislativa

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge *"Norme in materia d'impianti termici e di certificazione energetica degli edifici "* (T.U. Reg.Gen.nn.413/341).

Si comunica che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 15 novembre u.s., ha deciso a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle, di licenziare favorevolmente il Testo Unificato in oggetto specificato, che si allega.

La Commissione, ai sensi dell'art.40, comma 7, del Regolamento interno, ha nominato quali relatori in Aula per la maggioranza il Consigliere, Maurizio Petracca e per la minoranza il Consigliere, Vincenzo Viglione.



IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Oliviero

All. n.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Testo Unificato

P.d.L. Reg. Gen. n.341 e D.d.L. Reg. Gen. n.413

“Norme in materia d’impianti termici e di certificazione energetica degli edifici “



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania, al fine della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati «impianti termici». Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti esistenti e di nuova costruzione e per promuovere la riconversione degli impianti termici con sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile, come definiti dal comma 1, dell'articolo 2, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii..
2. La Regione Campania disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel D.lgs. 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), recepisce la direttiva 2010/31/UE (relativa alla prestazione energetica nell'edilizia) ed adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, la Regione Campania istituisce :
 - a) il "Catasto Energetico Regionale";
 - b) l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività d'ispezione e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
 - c) l'elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale e definisce i requisiti di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti a cui affidare le attività d'ispezione sugli impianti termici;
 - d) l'elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile



Art. 2 **Autorità competenti**

1. Gli Enti individuati dal comma 3, dall'articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), di seguito denominati "Autorità Competenti", svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Due o più comuni, il cui numero complessivo di abitanti raggiunge la soglia minima di 40.000 abitanti, possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica autorità competente, responsabile del controllo sull'intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato alla struttura amministrativa regionale competente per materia. Qualora i Comuni con numero di abitanti inferiore 40.000 non stipulano accordi per l'individuazione delle autorità competenti, queste sono individuate dalla Città Metropolitana di Napoli o dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, e Salerno secondo i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. Le Autorità Competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.

4. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale. In caso d'inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

5. Le Autorità Competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato c) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma delle lettere a) e c), del comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), denominati "soggetti esecutori", per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4, per le attività di controllo sugli attestati di prestazione energetica.

6. Le Autorità Competenti trasmettono, annualmente, alla struttura amministrativa regionale competente per materia, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

7. La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto, i soggetti esecutori :

- a) applicano integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- b) garantiscono l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto pongono in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovute in forza delle normative disposte a tutela della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e impongono, al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati, il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

8. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma delle lettere a) e c), del comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 3 *Definizioni*

1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l'art.2 comma1 e l'allegato "A" del D. Lgs. 192/2005 e ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 4

Catasto energetico regionale

1. E' istituito sul territorio regionale a decorrere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Catasto Energetico Regionale, di seguito denominato "Catasto".

2. Il Catasto, previsto dal comma 1, si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici all'articolo 15 e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, previsto all'articolo 22 e persegue le seguenti finalità:

- a) Il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- b) Il supporto tecnico delle autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;
- c) Il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica e dei collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;
- d) la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
- e) l'estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni relative alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatici che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto;
- f) la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
- g) di rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, il sistema "i Ter" e gli altri sistemi informativi strumentali alla *governance* del territorio;
- h) di rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla Legge.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente per materia, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 31, è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società *in house*, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato, per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il catasto degli impianti termici.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 5

Utenti del Catasto energetico regionale

1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

a) per la parte relativa agli impianti termici:


- 1) il proprietario dell'immobile;
- 2) l'occupante dell'immobile;
- 3) l'amministratore dell'immobile;
- 4) l'intestatario della fornitura di combustibile;
- 5) il distributore di combustibile;
- 6) il terzo responsabile;
- 7) l'Autorità Competente;
- 8) gli enti locali;
- 9) il manutentore;
- 10) l'installatore;
- 11) il conduttore dell'impianto termico;
- 12) il progettista;
- 13) il costruttore (Impresa edile);
- 14) l'ispettore;

b) per la parte relativa agli Attestati di Prestazione Energetica:

- 1) il proprietario dell'immobile;
- 2) l'occupante dell'immobile;
- 3) l'amministratore dell'immobile;
- 4) l'Autorità Competente;
- 5) il progettista;
- 6) il costruttore (Impresa edile);
- 7) il tecnico certificatore;
- 8) i Notai.

2. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale WEB dedicato.

3. Gli utenti, per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web, sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso, che sono messe a disposizione, da parte del soggetto gestore, sul portale stesso. Le "Condizioni d'uso" prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni, che attestino il possesso dei requisiti dei soggetti i quali intendono registrarsi, nonché le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 6

Gestione del Catasto energetico regionale

1. La competente Struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alle seguenti attività:
 - a) gestione del Catasto , in tutte le sue componenti;
 - b) coordinamento ed utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
 - c) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;
 - d) adempimenti relativi all'accesso al Catasto e predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti.
2. Nell'ambito della gestione del Catasto, le Autorità competenti sono tenute:
 - a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel Catasto;
 - b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
 - c) alla validazione di dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti dai diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

TITOLO II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del catasto regionale degli impianti termici

Art. 7

Soggetti responsabili degli impianti termici

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;
b) l'amministratore del condominio nel caso d'impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;

c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), qualora sia stato formalmente delegato da una delle figure precedenti.

2. Il terzo responsabile informa l'autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento dell'allegato 12 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia") .

3. Nel caso di variazione del responsabile dell'impianto termico, il nuovo soggetto responsabile (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, il nuovo terzo responsabile) la comunica all' Autorità competente, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"):

a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità Competente, entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti, tutto in conformità a quanto disciplinato con apposito provvedimento nella modulistica da predisporre dalla struttura regionale competente per materia.

5. Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato "manutentore", che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all' articolo otto e ad effettuare i controlli di efficienza energetica, di cui all' articolo 9, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge.

6. Il manutentore, nell'ambito delle proprie responsabilità, deve definire e dichiarare, al responsabile dell'impianto, in forma scritta e in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla precedente lettera a) devono essere effettuate.

7. Il manutentore coadiuva il responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 17.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 8

Manutenzione e controllo

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto previsto dall'art.7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), con le scadenze ivi previste.
2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto d'impianto, utilizzando il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia d'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) ed abilitate ai sensi della lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso), del comma 2, dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
37. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, che impiegano macchine frigorifere, devono essere eseguite, ove ne sussistano i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).
4. Il manutentore incaricato esegue dette operazioni, secondo gli standard qualitativi di settore ed a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, Il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico ed una sintesi di efficienza dell'impianto, riportando, tra l'altro, il volume totale dei consumi dell'impianto nell'anno solare antecedente, la verifica ed i metri quadri complessivi serviti dall'impianto. Il rapporto di controllo tecnico e la sintesi di efficienza, redatti utilizzando i modelli predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente per materia sono consegnati al responsabile dell'impianto, che li conserva, allegandoli al libretto d'impianto.
5. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile



Art. 9

Controlli di efficienza energetica

1. Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
2. Sono esclusi dall'attività di controllo:
 - a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
 - d) i sistemi dedicati, esclusivamente, alla produzione di acqua calda sanitaria, al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) libretto d'impianto, conforme al modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia, che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;
 - b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto, redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
 - d) autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, ove obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e, per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di detto Decreto, la documentazione di cui alla Legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al D.P.R. 13 maggio 1998, n.218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), ove obbligatoria;
 - f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
 - g) codice dell'impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.
5. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le scadenze previste al successivo comma 9, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente rapporto di controllo in acronimo R.C.E.E (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica), quale indicato nell'allegato A) del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale competente per materia.
6. I Manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica. Per assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente, per via telematica, entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall'autorità competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del rapporto di controllo è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

7. Per la validità della trasmissione, di cui al comma 6, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo impianti termici, secondo quanto specificato al successivo articolo 17, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle autorità competenti.
8. Qualora il manutentore trasmette al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto è oggetto di visita ispettiva dall'Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.
9. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A) della presente legge.
10. Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:
- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - c) nel caso d'interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
11. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al comma 10, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").
12. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), il rendimento di combustione, rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").
13. Nel caso d'impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
14. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento, non si applica il controllo di efficienza energetica, di cui al comma 1.
15. Per l'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, di cui al comma 14, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 8, corredato del corrispondente contributo impianti termici, di cui all'art. 26, comma 2, nella misura ridotta del 50%.
16. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 10

Accertamenti ed ispezioni

1. L'autorità territorialmente competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.
2. L'Autorità competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni avvalendosi dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 18. Le singole Autorità competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
 - a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
 - b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
 - c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
 - a) il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto ad inviare oppure ha inviato in ritardo il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 17 della presente legge;
 - b) a seguito dell'accertamento non sono state soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;
 - c) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
 - d) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 8;
5. Sono, inoltre, sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
 - a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere a) b) e c). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 10 anni;
 - b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni, di cui agli articoli 285 e 286 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
6. Le Autorità competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro 30 giorni in assenza di osservazioni.
7. Le Autorità competenti eseguono con le scadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:
 - a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta all'anno;
 - b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
 - c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente, salvo i casi previsti dai precedenti commi 5 e 7.

9. I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità competenti mediante il Catasto degli impianti termici a cura degli ispettori





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 11

Esecuzione delle ispezioni

1. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, provvede all'emanazione di linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA" around the top edge, "VII" at the top center, "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE" in the center, and "CAMPANIA" at the bottom center.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 12

Impianti termici e generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali, senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore.
2. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del - DPR 445/2000, secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"). Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità competente.
4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.
5. la dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.

Stampa circolare: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - VII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 13

Segno identificativo - "Bollino verde"

1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che sono inviati all'Autorità competente mediante il Catasto degli Impianti termici, come previsto dal comma 5, dell'art. 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), tale segno è costituito da un "Bollino verde", riportante l'anno di emissione, la tipologia d'impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.

2. Il Bollino verde è apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con la seguente cadenza temporale (è ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni):

a) annuale:

- 1) per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale ≥ 10 kW;
- 2) per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile ≥ 100 kW;
- 3) per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale ≥ 100 kW;

b) biennale:

- 1) per le altre tipologie d'impianti diversi da quelli indicati al punto precedente;

3) I manutentori acquisiscono i bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall'autorità competente.

4. Il Bollino verde contiene l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui al successivo art.17.

5. L'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall'amministrazione regionale, ai sensi del successivo articolo 17 comma 3.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 14

Impianti centralizzati

1. A decorre dal 1 luglio 2018, le Autorità competenti, come individuate all' articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 dall'articolo 9, del D .Lgs. del 4 luglio 2014 n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull' efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia d'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile



Art. 15

Catasto Regionale degli Impianti Termici

1. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale.
2. La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o per il tramite di una società *in house*, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, di seguito denominato "Ca.R.I.T.", quale parte integrante del Catasto. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al successivo comma 3, gestiti da ciascuna Autorità competente.
3. Ciascuna Autorità competente istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca R.I.T. .
4. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene, la seguente documentazione in formato digitale:
 - a) scheda identificativa dell'impianto;
 - b) libretto di impianto;
 - c) rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - d) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente;
 - e) rapporti di manutenzione e controllo;
 - f) dichiarazione di manutenzione, ai sensi all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell 'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 " Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia");
 - g) documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
5. Ogni impianto censito è individuato nel "Ca.R.I.T." da un "codice impianto" alfanumerico assegnato, in modo automatico, dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
6. Il "Ca.R.I.T.", disponibile in ambiente WEB, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica. Il "Ca.R.I.T." consente, altresì, la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 2, attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene, infatti, attribuita, all'atto di registrazione presso il "Ca.R.I.T.", una password tramite la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
7. L'accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
8. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell' impianto da parte dell' operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E' compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel "Ca.R.I.T." siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i dati



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

provenienti dall'Agenzia del Demanio al fine di consentire una piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

9. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

10. Ai sensi del comma 3, dell'art.9 del D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), il responsabile dell'impianto termico comunica, entro 120 giorni, all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, altresì, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

11. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale, che è reso disponibile da ciascuna Autorità competente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VII
COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 16

Informazione e formazione

1. La Regione, anche attraverso le Autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.
2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.
3. La Regione e le Autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.
4. La Regione, per procedere alla sensibilizzazione dei cittadini a un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante per determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso le profilature degli impianti e la zonizzazione dei siti di installazione.
5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della "sintesi di efficienza" redatta in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati e attesi in zone simili. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo mail utilizzato per la registrazione ovvero pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VII
COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 17

Contributi di gestione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), i costi di gestione del Ca R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.
2. A tal fine è istituito:
 - a) il Contributo degli Impianti Termici applicato agli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all'autorità competente nei termini prescritti;
 - b) il Contributo dell' Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il Contributo degli Impianti Termici ed il Contributo dell' Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione, adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta Regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile d'impianto, in funzione del tipo di impianto e della potenza, nei limiti di cui all'Allegato B (Contributo Impianti Termici e Contributo dell' Attività Ispettiva) della presente legge.
4. Con cadenza annuale, l'autorità territorialmente competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) nonché dei correlati servizi.
5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza dell'impianto in KW ed una costante espressa in euro. Per la potenza in KW si assume il limite superiore in KW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B (Contributo Impianti Termici e Contributo Attività Ispettiva) alla presente legge.
In via di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente Legge, la costante è fissata in euro 0,010 (zerovirgolazerodieci). La Giunta Regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante, entro il limite massimo di euro 0,015 (zerovirgolazeroquindici).
6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio o di esenzione, per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dalla presente legge.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 18

Elenco regionale degli "Ispettori degli impianti termici"

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia cura la tenuta e gestisce l'elenco degli Ispettori degli impianti termici in possesso dei requisiti previsti dall'allegato C, punto 7, del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia").
2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1 è di pubblica consultazione e contiene l'anagrafica aziendale o professionale e l'indicazione dei requisiti professionali posseduti secondo la normativa vigente.
3. La Regione Campania promuove il continuo aggiornamento professionale degli ispettori, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VII
COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 19

Norme generali di riconoscimento dei corsi

1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia di cui al comma 3 dell'art.18..
2. L'amministrazione regionale, tramite un portale istituzionale, gestisce e pubblicizza il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, ai fini di informare i soggetti interessati.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 20

Accreditamento dei soggetti formativi

1. Ai fini dell'accreditamento, il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Non sono soggetti ad accreditamento: gli ordini ed i collegi professionali.
3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso l'accreditamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE, in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE, sul mutuo riconoscimento delle professioni.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 21

Incompatibilità

1. Le Autorità competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici e che non ci siano interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
2. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatarî di questi.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

TITOLO III

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici

Art. 22

Attestato di prestazione energetica

1. I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ss.mm.ii.) rilasciano e trasmettono l'attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica , parte integrante del Catasto Energetico Regionale , implementato e gestito dalla Regione Campania per di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.
2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia ovvero per il tramite di una propria società regionale *in house*, in tal caso la struttura regionale competente per materia approva un piano di gestione biennale.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), l'attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.
5. La Regione Campania riconosce i principi di cui alla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010", sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e ss.mm.ii..



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 23

Controlli sugli attestati di prestazione energetica

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono garantiti tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e all'articolo 5 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) garantendo l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati.
2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C della presente Legge.
3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli Enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.
4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo ovvero qualora risulta più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità competenti, di cui all'articolo 2, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 24

Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori

1. La Regione Campania, ovvero l'Autorità competente, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 23, comunica al soggetto selezionato per la verifica la relativa pianificazione temporale delle attività relative.
2. Il verificatore ha il mandato di effettuare l'esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare :
 - a) che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;
 - b) il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla Legge;
 - c) la conformità della certificazione energetica come da normativa vigente resa dal soggetto accreditato.
3. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di prestazione energetica redatti dai soggetti accreditati; a tal fine i controlli contemplano aspetti di natura sia gestionale che tecnica.
4. I controlli di natura gestionale riguardano:
 - a) la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;
 - b) il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.
5. I controlli di tipo tecnico riguardano:
 - a) la completezza di tutti i dati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
 - b) la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato;
 - c) la correttezza e la completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
 - d) l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
 - e) il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato).
6. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche e a rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l'espletamento delle attività di verifica.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 25

Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. L'accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'apposito elenco regionale dei richiedenti.
2. L'accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito *software* applicativo nell'ambito del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e la registrazione nell'elenco regionale e l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del comma 1, lettera c), dell'articolo 4 del D.Lgs. del 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 26

Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00, da versare all'atto della domanda.
2. Per l'inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono destinate, nella misura del 25 per cento, per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 27

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del I D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii.e dall'art. 11 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell 'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Leg. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. All'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della presente legge, provvede l'Autorità competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II della presente Legge, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 23, mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 28

Norme transitorie

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità competenti territoriali stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.
2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'Installatore, il Manutentore, il Terzo Responsabile e il Responsabile dell'impianto inviano all'Autorità competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite, i rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.
3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto a tal fine rilasciato dalle autorità competenti territoriali ovvero dal soggetto esecutore da essa individuato.
4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, con le modalità previste dall'articolo 22, i soggetti certificatori di cui all'articolo 25 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica di seguito indicata:
 - a) il modello di delega al terzo responsabile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7;
 - b) il modello di comunicazione del cambio di responsabilità, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
 - c) il modello di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7
 - d) il modello di libretto di impianto, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8;
 - e) il modello di rapporto di controllo tecnico, ai sensi del comma 4, dell'articolo 8;
 - f) il modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9;
 - g) il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto, di cui all'articolo 12;
 - h) il modello di dichiarazione di manutenzione dell'impianto termico, ai sensi della lettera f, del comma 2, all'articolo 15;
 - i) le linee guida in materia di Contributo Impianti Termici ed il Contributo Attività Ispettiva, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17;
6. Le Autorità competenti, individuate all'articolo 2, adeguano le proprie disposizioni in materia, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.C.
7. La data di inizio attività del Catasto energetico regionale telematico è individuata con apposita determinazione della struttura amministrativa regionale competente per materia, dopo le dovute concertazioni tecniche con gli altri settori regionali cointeressati.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Art. 29

Obblighi dei distributori di combustibile

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati al Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.
2. L'invio telematico avviene nel rispetto delle indicazioni della competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul portale del Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale comprende tutte le utenze attive nell'anno di riferimento. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.
3. L'invio telematico, attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiesta di ulteriori informazioni.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 30 *Norme di principio*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge del 9 gennaio 1991, n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), al D. Leg. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), alla legge del 3 agosto 2013 n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell' edilizia per la definizione delle procedure d' infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”) al D.lgs 04 luglio 2014, n.102 (Attuazione direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE ed 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) ed i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 pubblicati sulla gazzetta ufficiale n.162 del 15 luglio 2015 – suppl. ordinario n.39.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 31

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17 Programma 1 Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2018-2020.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Art. 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VII
COMMISSIONE
CONSILIARE
PERMANENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile



Allegato A

Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica

Art. 9 comma 9

Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente (RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato uno specifico RCEE Tipo 1 B.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:

- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza ^[1] in kW	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P_{[2]} \leq 100$	2°
		$P > 100$	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P \leq 100$	- 4° dal controllo di "prima accensione" - 2° per gli altri successivi controlli
		$P > 100$	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4°
		$P > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el}^{[3]} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

NOTE:

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 Pel = Potenza elettrica nominale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile



Allegato B

Limiti massimi del contributo Impianti termici e del contributo attività ispettiva Art. 17 comma 3

Classificazione degli impianti termici e limiti per la determinazione, su base annua, del Contributo Impianti termici e per la definizione dei Contributo Attività Ispettiva relativi alle singole ispezioni:

IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA		CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessiv a dell'implan to*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00
* Potenza termica utile			

IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE		CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza termica utile nominale complessiv a *	MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00

IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENT O		CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW	9,00 <i>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</i>	120,00 <i>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</i>
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW	18,00 <i>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</i>	180,00 <i>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005.</i>
* Potenza termica utile			



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente – Energia – Protezione Civile

Tabella 4

	IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA*	MINORE DI 50 KW	9,00	160,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	18,00	210,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	45,00	300,00

* Potenza elettrica nominale





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente – Energia – Protezione Civile

Allegato C

Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli edifici in caso di verifica con addebito **Art. 23 comma 2**

Definizioni:

- a) Edificio "Nuovo": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data posteriore al 25.07.2009.*
- b) Edificio "Recente": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data compresa tra il 08.10.2005 e 25.07.2009.*
- c) Edificio "Esistente": fabbricato esistente e/o con richiesta di concessione anteriore al 08.10.2005.*

Tariffe, al netto di IVA, ove dovuta, ed oneri previdenziali, applicabili nello svolgimento dell'attività di controllo a cura delle autorità competenti distinti per edifici Residenziali e non Residenziali, "Nuovi"- "Recenti"- "Esistenti", ripartiti in riferimento alla superficie utile calpestabile delle singole unità immobiliari, facenti parte dell'edificio:

Edifici Nuovi Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 400,00
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 500,00
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 550,00
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 650,00
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 750,00
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 850,00
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 950,00
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 1.050,00
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 1.100,00
Unità oltre 500 mq. = € 1.250,00

Edifici Recenti Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 250,00
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 300,00
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 350,00
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 400,00
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 500,00
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 550,00
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 650,00
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 700,00
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 750,00
Unità oltre 500 mq. = € 850,00





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE Ambiente - Energia - Protezione Civile

Edifici Esistenti Residenziali:


Unità fino a 30 mq. = € 200,00
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 250,00
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 280,00
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 300,00
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 380,00
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 400,00
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 450,00
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 500,00
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 550,00
Unità oltre 500 mq. = € 650,00

Edifici Nuovi NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 500,00
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 600,00
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 700,00
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 750,00
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 850,00
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 900,00
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 1.100,00
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 1.300,00
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 1.500,00
Unità oltre 20.000 mc. = 1.700,00

Edifici Recenti NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 300,00
Unità da 101 fino a 210 mc. = € 350,00
Unità da 211 fino a 330 mc. = € 400,00
Unità da 331 fino a 450 mc. = € 450,00
Unità da 451 fino a 660 mc. = € 500,00
Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 550,00
Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 650,00
Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 750,00
Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 950,00
Unità oltre 20.000 mc. = € 1.150,00





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
Ambiente - Energia - Protezione Civile

Edifici Esistenti NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 250,00

Unità da 101 fino a 210 mc. = € 300,00

Unità da 211 fino a 330 mc. = € 350,00

Unità da 331 fino a 450 mc. = € 380,00

Unità da 451 fino a 660 mc. = € 400,00

Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 450,00

Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 550,00

Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 650,00

Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 750,00

Unità oltre 20.000 mc. = € 850,00

